



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 05.02.2021 la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 20000475 del ruolo generale dell’anno 2010, avente ad oggetto: contratto di appalto; risarcimento danni per difformità e vizi;

promosso da

Crisigiovanni Antonio, rapp.to e difeso dall’avv. Stefano Paladini, in virtù di mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio;

- attore -

contro

Saporito Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Giovanni Pisanò, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;

- convenuta –

e

Morgante Rocco, rapp.to e difeso dall’avv. Angelo Petracca, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;

- altro convenuto –

nonché

Saporito Enrico, rapp.to e difeso dall’avv. Maria Lucia Marra, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione depositata il 28.10.2015;

Conclusioni:

All’udienza del 05.02.2021, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti ed hanno rinunciato ai termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Fatto e diritto

Ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce-Sezione Distaccata di



Casarano, Crisigiovanni Antonio, deducendo:

- che, volendo realizzare un'autofficina con annesso locale esposizione sul terreno di sua proprietà in Casarano alla Via Poerio, oggi Via Bari, nel corso dell'anno 2004, conferiva incarico all'ing. Rocco Morgante per la redazione di un progetto e per la cura di ogni aspetto tecnico necessario per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che l'ing. Morgante, nell'ottobre 2004, redigeva un progetto che prevedeva la realizzazione di un piano interrato destinato a deposito, un piano terra destinato ad officina ed un piano primo destinato ad esposizione;
- che tale progetto, rivelandosi "*in contrasto con lo strumento urbanistico (o richiedendo una sua variazione)*" determinava il rigetto dell'autorizzazione, con richiesta di integrazione della documentazione e convocazione di una conferenza di servizi per il 31.05.2005;
- che, all'esito della conferenza, l'A.C. rigettava comunque l'istanza;
- che, conseguentemente, l'ing. Rocco Morgante redigeva un nuovo progetto per la costruzione di un edificio destinato a deposito, che prevedeva la realizzazione di un piano interrato di altezza interna di ml 2,50, da destinare a deposito, accessibile da rampa e da corpo scale, il tutto circondato da intercapedine, distaccato dai confini di ml 5,00, per una superficie coperta complessiva di mq 139,20;
- che, in data 08.03.2006, veniva presentata domanda di permesso di costruire che veniva accolta con permesso n. 154 del 30.06.2006;
- che i lavori venivano eseguiti dalla società "Saporito Costruzioni srl", in virtù di contratto di appalto del 21.09.2006, sotto la Direzione dei Lavori dell'ing. Rocco Morgante;
- che, in data 02.09.2008, il Comune di Casarano rilasciava certificato di agibilità sulla base della documentazione prodotta dall'ing. Rocco Morgante;
- che, in data 20.03.2009, l'odierno attore depositava domanda per il rilascio di permesso di costruire per lavori di ampliamento e sopraelevazione dell'immobile, con conseguente cambio di destinazione d'uso del locale seminterrato ad artigianato di servizio, corredata da un progetto a firma del geom. A. Astore, che prevedeva l'ampliamento del piano interrato, così da renderlo seminterrato, per 65 cm. fuori terra ed altezza interna ml. 4,25, con rampa spostata a sud e scala portata nella parte retrostante, nonché la realizzazione di un piano fuori terra da destinare a locale commerciale;
- che veniva rilasciato il permesso di costruire n. 135/2009, ma che i lavori non venivano realizzati poiché sull'immobile si palesavano, nel dicembre 2009, delle lesioni sulla muratura portante e sul solaio, oltre a rilevanti infiltrazioni di acqua;
- che egli dava, quindi, incarico all'ing. Fabio Minerva di verificare lo stato dei luoghi e la regolarità dei lavori eseguiti;
- l'ing. Minerva, come attestato nella relazione datata 18.03.2010, rilevava la difformità del fabbricato realizzato rispetto a quello approvato con il permesso di costruire n. 154/2006; in particolare: l'altezza interna netta del fabbricato è di ml. 4,25, con 65 cm. fuori terra; la rampa prevista a nord è stata realizzata a sud; la scala di accesso al piano interrato, prevista verso Via Poerio, è stata realizzata nella parte retrostante l'immobile; il piano interrato realizzato è più ampio rispetto al progetto approvato e non rispetta i 5 mt. di distacco dal confine;
- che si tratta di difformità che rendono necessaria la rimozione o la demolizione;
- che anche la documentazione posta alla base dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità del 02.09.2009 contiene dichiarazioni non veritiere;
- che l'ing. Minerva, nella sua perizia, evidenziava l'invalidità del certificato di agibilità, sia perché non sono veritiere le dichiarazioni contenute nelle certificazioni



dell'ing. R. Morgante, sia perché le opere non erano state ancora concluse (essendo il fabbricato allo stato rustico e mancando il lastricato solare) e non erano stati effettuati il collaudo statico dell'immobile e l'accatastamento;

- che l'ing. Minerva rilevava anche che la denuncia al Genio Civile del Calcoli Statici per le opere in cemento armato, effettuata in data 30.09.2009, era in contrasto con la normativa vigente ex art. 65 D.P.R. 380/2001;

- che l'ing. Minerva rilevava anche che l'immobile presentava numerose infiltrazioni poiché privo di impermeabilizzazione, come pure erano difformi dai calcoli statici indicati negli atti il solaio di copertura ed i telai;

- che le difformità e i difetti di costruzione gli hanno arrecato un danno patrimoniale quantificabile in € 221.000,00, di cui € 175.000,00 quale somma occorrente per provvedere alla demolizione delle opere eseguite in difformità della normativa vigente ed alla successiva ricostruzione, € 20.000,00 quale somma occorrente per il pagamento delle spese per la redazione di un progetto di demolizione, per oneri per la sicurezza, per nuovi calcoli statici, per la pratica di agibilità e per le spese amministrative, € 18.000,00 quale pregiudizio patrimoniale per il mancato godimento ed utilizzo dell'immobile nel corso di tre anni ed € 8.000,00 quale somma necessaria per il pagamento delle spese e competenze dovute all'ing. Minerva.

Ha concluso chiedendo l'accertamento della difformità rispetto al progetto approvato e dei difetti di costruzione, l'accertamento che si tratta di difetti che incidono sulla struttura e funzionalità del fabbricato e ne impediscono il godimento e l'utilizzazione, l'accertamento che tali difetti sono da addebitarsi alla concorrente responsabilità dell'ing. Rocco Morgante della Saporito Costruzioni srl, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 221.000,00 o di quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; con vittoria di spese e competenze di causa.

Si è costituita Saporito Costruzioni srl che ha dedotto la sua carenza di legittimazione passiva, visto che è stata costituita il 30.01.2008 ed è divenuta operativa dal 21.02.2008, ossia ben dopo l'esecuzione dei lavori per cui è causa; ha, quindi, rilevato che il contratto di appalto è stato stipulato con la ditta individuale Saporito Enrico, che non è mai confluita e non è stata conferita nella srl; ha, inoltre, nel merito, rilevato l'infondatezza delle doglianze attoree, avendo eseguito i lavori a regola d'arte secondo le direttive impartite dal Direttore dei Lavori e dallo stesso attore.

Si è anche costituito in giudizio l'ing. Rocco Morgante il quale, dopo aver ricostruito i fatti, ha dedotto che il fabbricato è stato realizzato conformemente a quanto previsto nel permesso di costruire n. 154 del 30.06.2006, tanto che sulla base di tale progetto veniva richiesto un ulteriore permesso nel 2009 (in occasione della richiesta del nuovo permesso, il tecnico progettista asseverava che la situazione di fatto, su cui operare per l'ampliamento, era quella del locale deposito progettato dall'ing. Morgante); ha anche spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi non ancora corrisposti, pari ad € 22.000,00; ha anche eccepito che, in relazione ai vizi ed ai difetti costruttivi, è decorso il termine di due anni ex art. 1667 c.c., visto che già nel 2007 erano stati denunciati tali vizi; ha anche contestato nel merito che tali vizi siano riferibili al progettista e/o all'impresa, in quanto riferibili alle escursioni termiche per la mancata protezione del solaio (e non per ragioni statiche).

Ha concluso chiedendo di accertare che nessuna difformità tra il progetto dell'ing. Morgante e l'opera realizzata è ravvisabile, che vi è decadenza ex art. 1667 c.c. e, comunque, assoluta mancanza di vizi; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 22.000,00 o di quella da accertare in corso di causa; con vittoria di spese e competenze di causa.

Con ordinanza dell'08-14.02.2012, è stata disposta integrazione del



contraddittorio nei confronti di Saporito Enrico.

Si è costituito Saporito Enrico, il quale: - in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito per l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto; - in via gradata, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di proporre l'azione di responsabilità e anche la prescrizione dell'azione medesima, sia se qualificata ex art. 1669 c.c. sia se qualificata ex art. 1667 c.c., visto che i vizi dell'immobile erano già stati denunciati con raccomandate del 06.08.2007 e del 29.07.2009; nel merito, ha dedotto di avere sempre seguito le direttive del Direttore dei Lavori e del committente.

Ha concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Lecce essendoci una clausola compromissoria; in subordine, di dichiarare l'intervenuta decadenza o l'intervenuta prescrizione; nel merito, di rigettare la domanda di controparte.

Con provvedimento del 04-05.11.2010, è stata rigettata una richiesta di sequestro conservativo formulata da Crisigiovanmni Antonio nei confronti di Saporito Costruzioni srl e di Morgante Rocco.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l'espletamento di consulenza tecnica e di prove orali.

Preliminarmente, va esaminata la posizione di Saporito Costruzioni srl.

Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la società è stata costituita con atto notarile del 30.01.2008 ed è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 21.02.2008.

Il Crisigiovanni, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 23.02.2016, ha affermato: *“l'opera mi è stata consegnata dalla ditta Enrico Saporito fine 2006-inizi 2007. Non essendo in grado di fare contestazioni, non avendo conoscenze tecniche in proposito, dopo la consegna dei lavori ho pagato l'intero corrispettivo dovuto alla ditta Saporito Enrico dopo che la stessa mi fornì i conteggi per le opere eseguite che furono anche controllati dal Direttore dei Lavori”*.

È, quindi, certo che i lavori sono stati eseguiti quando la Saporito Costruzioni srl non esisteva ancora, sono stati eseguiti da Saporito Enrico, a cui è stato anche pagato il corrispettivo. Peraltro, il contratto di appalto è del 21.09.2006 ed è intercorso tra Crisigiovanni Antonio e Saporito Enrico e prevede come termine per la consegna il 30.12.2016.

Alcun rilievo per pervenire a una differente conclusione può avere la comunicazione effettuata al Genio Civile il 30.06.2009, visto che è in contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie.

La Saporito Costruzioni srl va, quindi, ritenuta estranea alla presente controversia ed ogni domanda proposta nei suoi confronti va rigettata.

*

Quanto alla posizione di Saporito Enrico va, preliminarmente, esaminata la questione attinente la clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di appalto (*“qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà deferita ad un collegio di arbitri composto da tre membri, nominati uno dalla committente, uno dall'appaltatore e il terzo congiuntamente da questi o, in difetto, su iniziativa della parte più diligente, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce”*).



Stante l'utilizzo di terminologia atecnica (*"applicazione del presente contratto"*), è necessario procedere all'interpretazione della clausola.

Ai sensi dell'art. 808-*quater* c.p.c. (frutto della modifica legislativa introdotta dal D. Lgs. n. 40/2006), *"nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

Nel caso di specie, le azioni proposte attengono all'accertamento dell'inadempimento del contratto (per non avere realizzato il fabbricato in conformità al progetto e per avere eseguito le opere senza il rispetto delle regole dell'arte), al conseguente risarcimento del danno ed alla responsabilità aquiliana ex art. 1669 c.c. per rovina dell'edificio.

Ritiene il Tribunale che tutte le azioni proposte derivino dal contratto (come richiede l'art. 808-*quater* c.p.c.) e che, conseguentemente, la *potestas iudicandi* degli arbitri riguardi anche le controversie di natura extracontrattuale derivanti dal rapporto di appalto intercorso tra le parti (in particolare, quella ex art. 1669 c.c.). Difatti, come affermato da ripetuta giurisprudenza di merito, l'art. 808-*quater* c.p.c., è una norma finalizzata all'estensione della competenza arbitrale, come dimostrato da tutta la riforma del 2006 (si pensi che, con l'art. 808-*bis* c.p.c., il legislatore ha previsto la possibilità della convenzione di arbitrato anche in materia non contrattuale).

D'altro canto, non risulta ostativa a tale interpretazione la lettura fornita da Cass., sez. II, sent. 03.02.2012, n. 1674 (spesso citata per sostenere l'orientamento secondo cui la competenza arbitrale non può estendersi alle controversie che nel contratto abbiano solo un presupposto storico, come quelle di cui all'art. 1669 c.c.), in quanto si riferisce ad un contratto stipulato negli anni '90 (contenente la clausola compromissoria), ossia ben precedente alla riforma del 2006.

Deve, quindi, ritenersi che la clausola compromissoria contenuta nel contratto per cui è causa stabilisce la competenza arbitrale per tutte le domande proposte in questa sede nei confronti della ditta Saporito Enrico; sicché, per tali domande, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale.

*

Quanto alla posizione dell'ing. Rocco Morgante va rilevato quanto segue.

L'attore ha contestato allo stesso la responsabilità per la difformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato e l'esistenza di gravi difetti costruttivi che *"hanno causato le lesioni sul solaio che scorrono lungo la direzione della trave, nonché le lesioni sulle murature, di tipo a 45 gradi, che minano la solidità, l'efficienza e la capacità portante delle stesse"* (pag. 10 atto di citazione).

Con riferimento al primo aspetto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 380/2001, *"il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo"*; il secondo comma dello stesso articolo esclude la responsabilità del Direttore dei Lavori solo se abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire.

È evidente, quindi, che l'ing. Morgante è responsabile nell'ipotesi di esecuzione dell'opera in difformità rispetto al progetto approvato, situazione verificatasi nel caso di specie, come appurato dal consulente tecnico nominato in corso di causa.



Il CTU, ing. V. Lattanzio, ha accertato che il progetto è difforme dall'opera realizzata *“sia per le dimensioni planimetriche, sia per l'altezza netta del locale interrato, sia per la distribuzione planimetrica”*.

In particolare, ha accertato che, con riferimento alle dimensioni planimetriche, il progetto prevedeva la realizzazione di un piano interrato, da adibire a deposito, *“con una distanza dai confini superiore a 5 mt. e a distanza dalla strada superiore ai 4 mt, con una superficie in pianta pari a 513,58 mc.”*; in realtà, è stato rilevato che le distanze dai confini sono superiori a 4 mt sul fronte strada e sul lato opposto e variano sugli altri lati tra 5.08 e 5.58.

Con riferimento all'altezza netta del locale, il CTU ha accertato che, secondo progetto approvato l'altezza netta al piano interrato doveva essere *“di 2,50 mt. sulla sezione A-A e 2,75 mt. sulla sezione B-B”*, inoltre, lo spessore del solaio di copertura doveva essere pari a 25 cm.. In realtà, l'altezza netta del piano interrato è risultata di 4,25 mt. e l'altezza del solaio di 31 cm circa.

Per quanto riguarda la distribuzione planimetrica, secondo il progetto la rampa carrabile sarebbe dovuta stare nell'angolo nord e il vano scala sul fronte strada in adiacenza alla rampa carrabile; inoltre, intorno al fabbricato ci sarebbe dovuta essere una intercapedine tranne che sul lato in cui era prevista la rampa carrabile. In realtà, nell'esecuzione delle opere, la rampa di accesso al piano interrato è stata realizzata all'angolo est del fabbricato mentre il vano scala collocato nell'angolo ovest.

Inoltre, il CTU ha accertato altre difformità derivanti dall'aver costruito un'opera ben più grande di quella progettata.

La responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dal sopra richiamato art. 29 D.P.R. 380/2001, in quanto anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell'opera costruita rispetto a quella progettata. D'altro canto, nel caso di specie, la difformità dell'opera è talmente evidente – riguardando le dimensioni dell'opera, la dislocazione della scala e della rampa e quant'altro sopra indicato – che non è assolutamente verosimile ritenere che il committente non abbia avuto cognizione della stessa.

Deve, quindi, ritenersi che il danno subito dal committente sia in parte frutto del suo comportamento, sicché deve trovare applicazione l'art. 1227 c. 1 c.c., con conseguente riduzione del *quantum* risarcitorio in capo all'ing. Morgante.

Quanto alla responsabilità del Direttore dei Lavori per gravi difetti costruttivi, in assenza di una espressa qualificazione giuridica effettuata dall'attore, deve verificarsi preliminarmente la riconducibilità della domanda nell'azione ex art. 1667 c.c. o in quella ex art. 1669 c.c..

La rappresentazione effettuata dall'attore, che ha riferito di infiltrazioni e di lesioni sul solaio e sulle murature, specificando che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera impedendone il godimento e l'utilizzazione, induce il Tribunale a qualificare la domanda come azione ex art. 1669 c.c..

Da ciò discende che l'eccezione di prescrizione e di decadenza formulate dalla difesa dell'ing. Morgante non possono essere accolte, in quanto riferite espressamente ad una domanda qualificata dal convenuto (erroneamente) come azione ex art. 1667 c.c..

Nel merito, il CTU ha rilevato i seguenti vizi:

- lesioni sulle murature perimetrali, causate dalla *“dilatazione termica subita dal solaio, accentuata anche dalla mancata realizzazione del pacchetto di pavimentazione all'estradosso che espone la struttura direttamente agli sbalzi termini ed ambientali”*; tali lesioni, secondo il CTU, non incidono sulla funzionalità dell'opera ma sono di tipo estetico;

- lesioni lungo le travi portanti del solaio, la cui causa viene individuata, con probabilità (non essendo stato possibile effettuare un esame specifico),



nell'“*insufficiente armatura a taglio del solaio*”; tale lesione, secondo il CTU, potrebbe incidere sulla funzionalità dell'opera;

- lesioni nella pavimentazione al piano interrato, che non era prevista nel contratto di appalto e la cui causa viene individuata nella “*mancanza di un giunto di isolamento tra pavimento e pilastro*”; secondo il CTU, tale lesione potrebbe incidere sulla funzionalità dell'opera in conseguenza del deterioramento nel tempo della pavimentazione, in assenza di interventi risolutivi;

- lesioni nell'intonaco che riveste i pilastri al piano interrato, la cui causa non è stato possibile determinare con certezza; il CTU ha anche rilevato che, comunque, pure in presenza di un intonaco ben applicato, “*al variare della temperatura si modificano le dimensioni degli elementi omogenei, creando diversità di dilatazioni*” che determinano la rottura dell'intonaco;

- infiltrazioni lungo le pareti perimetrali, le cui cause sono individuate nella realizzazione delle murature perimetrali in aderenza ai fronti di scavo senza lasciare una intercapedine e nella non completa realizzazione del lastrico di copertura.

Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza della S.C., “*i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini*” (Cass., sez II, ord. n. 24230 del 04.10.2018; nello stesso senso, Cass., sez. un., sent. n. 7756 del 27.03.2017).

È evidente, quindi, che i difetti riscontrati nel caso di specie sono tali da determinare la riduzione del godimento del bene nella sua totalità e, quindi, integrano gli estremi di cui all'art. 1669 c.c..

La domanda attorea di condanna dell'ing. Morgante al risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione delle opere con gravi difetti costruttivi va, quindi, accolta.

*

Con riferimento alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, deve tenersi conto dei costi necessari per la demolizione e ricostruzione delle opere, al fine di rendere l'immobile conforme alle previsioni del permesso rilasciato nel 2006 e per eliminare i difetti costruttivi; in tali voci di costo vanno inclusi anche quelli per la progettazione e gli oneri per la sicurezza.

Il CTU incaricato di quantificare tali costi ha effettuato un calcolo tenendo conto delle opere strettamente necessarie e “*salvando*” quelle che possono non essere demolite. In particolare, il CTU, con riferimento alle opere in c.a., ha ipotizzato la demolizione solo del solaio e delle scale, preservando pilastri e plinti (in quanto sostanzialmente conformi alle indicazioni di progetto); non ha calcolato la demolizione della pavimentazione industriale, in quanto si è ipotizzato di mantenere lo stesso livello per il piano interrato; non ha considerato nemmeno la demolizione delle murature perimetrali al piano interrato, considerato che si dovrà comunque riempire lo scavo intorno al fabbricato ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.

Ha, quindi, calcolato un costo di € 69.700,00 complessivi per la demolizione nei termini sopra detti (€ 24.000,00), la ricostruzione (€ 36.700,00) e le spese per compensi professionali in fase di demolizione (€ 2.700,00) e in fase di ricostruzione (€ 4.800,00), nonché le spese per le pratiche per la richiesta di agibilità (€ 1.500,00).



L'attore ha anche chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del bene nel tempo occorrente alla demolizione e ricostruzione. Il CTU ha quantificato tale danno in € 18.540,00, tenendo conto del valore locativo di immobili della stessa natura nella stessa zona.

A fronte del totale di € 88.240,00, deve applicarsi una riduzione per il concorso del fatto del creditore ex art. 1227 c.c., per le ragioni prima indicate.

Tenuto conto che il committente, per le ragioni prima indicate, è responsabile al pari del Direttore dei Lavori per le difformità dell'opera realizzata rispetto a quella progettata e tenuto conto che la quantificazione del danno sopra effettuata riguarda sia la difformità che gli altri vizi denunciati nell'atto di citazione, appare equo quantificare la riduzione ex art. 1227, c. 1 c.c., nel 40% (€ 35.296,00).

Conseguentemente, l'ing. Morgante va condannato a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 52.944,00. Su tale importo va calcolata la rivalutazione monetaria (da giugno 2017, visto che le valutazioni effettuate dal CTU si fermano a maggio 2017, data di deposito della relazione) e gli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata.

*

La domanda riconvenzionale proposta dall'ing. Morgante nei confronti dell'attore va rigettata, stante la mancata prova del diritto ad avere un ulteriore compenso per l'attività svolta.

*

Quanto alle spese di lite, il rigetto delle domande proposte nei confronti di Saporito Costruzioni srl e la declaratoria di incompetenza per le domande proposte nei confronti di Saporito Enrico giustificano la condanna dell'attore a rifondere agli stessi spese e competenze legali.

L'accoglimento parziale delle domande attoree nei confronti di Morgante Rocco giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna del Morgante a rifondere all'attore la restante metà.

I compensi vanno determinati secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.

Le spese della consulenza d'ufficio, già liquidate in via provvisoria, vanno poste definitivamente a carico di Crisigiovanni Antonio e di Morgante Rocco, nella misura di metà per ciascuno.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Crisigiovanni Antonio nei confronti di Morgante Rocco, Saporito Costruzioni srl e Saporito Enrico, così dispone:

- rigetta le domande proposte nei confronti di Saporito Costruzioni srl;
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto, con riferimento alle domande proposte dall'attore nei confronti di Saporito Enrico;
- accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, le domande proposte nei confronti di Morgante Rocco;
- per l'effetto, condanna Morgante Rocco a corrispondere all'attore l'importo di € 52.944,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata da giugno 2017 al saldo;



- condanna Crisigiovanni Antonio a rifondere a Saporito Costruzioni srl spese e competenze legali, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Pisanò;
- condanna Crisigiovanni Antonio a rifondere a Saporito Enrico spese e competenze legali, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Lucia Marra;
- condanna Morgante Rocco a rifondere a Crisigiovanni Antonio la metà delle spese e competenze legali, liquidate per l'intero in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Stefano Paladini;
- pone le spese della consulenza, già liquidate in via provvisoria, a carico di Crisigiovanni Antonio e di Morgante Rocco in pari misura.

Lecce, 23 marzo 2021

Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone

